



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA

~~0.1~~

(1)

ATTO CONSIGLIO N. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Emendamento aggiuntivo all'art. 3 comma 3

dopo le parole "città metropolitana di Bari"
aggiungere le parole "e degli ATC"

Nicola Marmo

seferato

La presente proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale



A
3

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5


La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:



“c) da due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge n. 157/1992 e ai sensi dell'articolo 57 della presente legge, maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale e designati dalle stesse a livello regionale;” .

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

DECAD.


Gianluca Bozzetti


Marco Galante

Rosa Barone

Cristian Casili



3
5

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

La lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

“e) da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), presenti in forma organizzata sul territorio regionale, più rappresentative e attive nel territorio regionale e designati dalle stesse a livello regionale;”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Ad casum


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

Lo scopo è quello di garantire che nel Comitato siano individuate le associazioni di protezione ambientale che oltre alla numerosità degli iscritti siano in grado di dimostrare la propria rappresentatività intesa non solo come numero di aderenti/iscritti, ma anche come capacità di incidere nei vari settori di cui le stesse si occupano. Inoltre, in questo modo si intende evitare che associazioni di tutela ambientale che in realtà rappresentano gli interessi dei cacciatori, come succede ad esempio con Ekoclub, emanazione di Federcaccia, solo in funzione della loro maggiore rappresentatività, abbiano una maggiore rappresentanza all'interno del Comitato.



8
4

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

La lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

“d) da due rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli regolarmente riconosciute, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti in forma organizzata sul territorio regionale, designati dalle stesse a livello regionale;”;

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

D = C.A.D.


Rosa Barone


Cristian Casili
Marco Galante



4
6

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Il comma 10 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“10. Ai membri del Comitato non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Agli stessi soggetti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, opportunamente documentate.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

NOU APPROVATI

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casali

Marco Galante



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA

~~5.1~~

40

ATTO CONSIGLIO N. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Emendamento aggiuntivo all'art. 7 comma 16 lettera b)

dopo le parole "città metropolitana di Bari"
aggiungere le parole "e ATC"

discusso

Nicola Marmo

La presente proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale



6
11

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 3 dell'articolo 8, dopo la parola “disturbo” aggiungere le seguenti “o danno”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

DECADUTA

Marco Galante

Rosa Barone

Cristian Casili




13.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Al comma 8 dell'articolo 9, dopo le parole *“Piano faunistico-venatorio regionale”* aggiungere *“, previo studio tecnico-agronomico che valuti e quantifichi eventuali incidenze negative rispetto alle attività agricole ivi svolte.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone



Cristian Casili

Marco Galante



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA

ATTO CONSIGLIO N. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Emendamento aggiuntivo all'art. 11 comma 1

Nell'ultimo periodo, dopo le parole "ATC"
aggiungere le seguenti parole ", quali Enti pubblici di natura economica,"

NEGATIVO

Nicola Marmo

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA

12.1
19

ATTO CONSIGLIO N. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Emendamento aggiuntivo all'art. 11 comma 4

Al secondo rigo sostituire la parola "quindici"
Con la parola "venti"

Nicola Marmo

autorizzato

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.



13
20

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Al comma 4 dell'articolo 11, le parole “quindici giornate” sono sostituite dalle seguenti “dodici giornate”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

WECAT.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante



14
21

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Al comma 4 dell'articolo 11, sostituire le parole “100 per cento” con le parole “50 per cento”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

retro


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante



18
25

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Dopo il comma 8 dell'articolo 11 aggiungere il seguente:

“8-bis. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei Comitati di Gestione e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli attuali ATC e nomina contestualmente, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, un Commissario straordinario e una terna di Revisori (Collegio dei revisori) unici per tutti gli ATC. Il Commissario e i Revisori restano in carica sino all'approvazione degli atti e dei provvedimenti di cui al presente articolo e, comunque, non oltre la data di avvio della stagione venatoria 2018-2019. Ai compensi dei Revisori si applicano le tariffe minime previste per legge. La nomina del Commissario e dei Revisori non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale atteso che il compenso loro spettante rimane a carico dei fondi stanziati dal programma venatorio regionale.”

del Roberto

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti
Gianluca Bozzetti

Rosa Barone
Rosa Barone
Cristian Casili
Cristian Casili
Marco Galante



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA

18.1

26

ATTO CONSIGLIO N. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Emendamento aggiuntivo all'art. 11 dopo il comma 8 inserire il seguente nuovo comma 9:

"9. Al fine della continuità amministrativa, l'ATC può dotarsi di personale dipendente a tempo indeterminato. I dipendenti assunti a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 3 del 1999 sono equiparati a quelli assunti successivamente alla entrata in vigore dello stesso."

Nicola Marmo

cesfruto

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE

18.1.0

"NOME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA OMBROTERTA, PER LA TUTELA
E LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE
FAUNISTICO-AMBIENTALI, E PER IL
PRELIEVO VENAGOLICO"

ALL'ART. 14 COMMA 8 TRA LE PAROLE
"DISBETIA" E "LE ATTIVITÀ AGRI-TOURISTICO-
VENAGOLICHE" AGGIUNGERE:

"O EVENTUALE CHIUSURA COATTIVA DI FONDI
PER CONTRIBUITE REGIONI TERNICHE E FAUNISTICO-
AMBIENTALI"

(NON COMPRESA ONERI FINANZIARI AGGIUNTI.)

ritratto

1 CONSIGLIERI
(ROTTANO R.) *Mir. P...*

(PESA) *Mopol...*



79
31

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Al comma 11 dell'articolo 14, le parole *“nonché al personale regionale preposto alle attività di vigilanza”* sono sostituite dalle seguenti *“nonché ai soggetti di cui all'articolo 41”*.


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

retirato


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili
Marco Galante



**REGIONE
PUGLIA**

Consiglio regionale della Puglia

19.1
32

**DDL n. 67 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"**

EMENDAMENTO

citato

Dopo l'art. 14 inserire:

Art. 14 bis


Inclusione coattiva di fondi

1. Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistiche-ambientali, o per una razionale perimetrazione, si renda necessario includere nell'ambito di un'A.F.V. terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente, sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell'intera superficie dell'azienda stessa, o a un ventesimo nel caso di un unico proprietario e/o conduttore e/o possessore.
2. L'istanza di inclusione coattiva deve essere presentata dal concessionario al Settore corredata dai seguenti documenti:
 - planimetria catastale dell'azienda con l'indicazione dei terreni oggetto d'inclusione coattiva;
 - elenco dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni da includere, con le indicazioni catastali, la superficie corrispondente e la tipologia culturale.
3. L'inclusione coattiva è autorizzata con provvedimento regionale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. Nelle more del provvedimento e in caso di diniego All'inclusione coattiva, i terreni sono destinati a rifugio della fauna selvatica e debbono essere delimitati da apposite tabelle indicanti il divieto di caccia, da apporsi a cura del concessionario.

5. L'inclusione coattiva è soggetta ad indennizzo, pari al reddito dominicale delle particelle interessate rapportato al periodo di utilizzo ai fini dell'esercizio venatorio, che il concessionario deve corrispondere annualmente ai proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati.

6. Dalla data del provvedimento regionale, previa rimozione delle tabelle indicanti il divieto e previo pagamento dell'indennizzo, i terreni oggetto di inclusione coattiva sono destinati all'esercizio venatorio nell'ambito dell'A.F.V.

Bari, 21 novembre 2017

Ernesto Abaterusso





207
33

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Al comma 6 dell'articolo 15, le parole *“per tutto l'anno anche nel periodo di caccia chiusa”* sono soppresse.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

certificato


Rosa Barone


Cristian Casili
Marco Galante



22
35

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Al comma 7 dell'articolo 15, le parole *“nel periodo da aprile a giugno”* sono sostituite dalle seguenti *“nel periodo da aprile a luglio”*.


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone

espruto


Marco Galante

Relazione

Secondo quanto disposto dal documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orientano la pianificazione faunistico-venatoria, predisposto dall'ISPRA, le gare cinofile, fuori dalle apposite zone, non devono svolgersi in periodi che risultano concomitanti con la riproduzione della fauna selvatica (periodo aprile-luglio).

~~22.1~~
36

DDL n. 67 del 2.05.2017

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO - AMBIENTALI, E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Emendamento Sostitutivo

all'art. 15, comma 8

Il Comma 8 dell'art. 15 è così sostituito:

Nelle aziende faunistico venatorie, in territori appositamente perimetrati, non oltre il 31 agosto e per non più di dieci giornate per anno, nonché nelle aziende agri-turistico-venatorie, in entrambi i casi dopo la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.

Dalla presente proposta non derivano implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale

Autroto
Bellini

EMENDAMENTO DDL

92.9

UN NOME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
ONICOTEMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMATA
DEBE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI, E PER IL
PRELIEVO VENATORIO" (37)

IL COMMA 8 DELL'ART. 15 È COSÌ SOSTITUITO:

NELLE ALENDE FAUNISTICO VENATORIE, IN TERRITORI
APPOSITAMENTE PERIMETRATI E PER NON PIÙ DI DIECI
GIORNATE, NONCHÉ NELLE ALENDE AGRI-TURISTICO-~~VENATORIE~~
VENATORIE, DOPO LA CHIUSURA DELLA STAGIONE
VENATORIA E NON OLTRE LA DATA DEL 31 AGOSTO, È
CONIUSITO SUDGERE TUTTE LE NUOVE CUNOFLU SU
FAUNA ACCEVATA IN ZATTEMA E CON LE MODALITÀ
DI CUI AL COMMA 7, IN COMPLESSO LE GALE
CON ABBANDIMENTO.

(NON CONVIENE OREI FINANZIARI ABBANDONATI)

titolato
I CONSIGLIERI
(M. ROTANO) *[Signature]*
(ESMA) *[Signature]*



23
38

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Il comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“8. Fuori dal periodo di caccia aperta e ad eccezione del periodo da aprile a luglio, l'abbattimento può essere effettuato:

- a) nelle aree di cui al comma 6, in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti;*
- b) nelle aziende agriturismo-venatorie, in superfici non superiori a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari.*

La fauna deve essere immessa immediatamente prima dell'utilizzazione, munita di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione.”


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

reputato


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

Sub amterent

All'incumbente n. 28 e con
sostituito:

Rinnovato 4, su richiesta del concessionario,
solo a voce delle concessioni o
dodette da parte dei proprietari di
ferri -

Per tutti i istituti è prevista
l'incumbente esclusiva di focal.
per campione sopra tecnica
e ~~jurisdictio~~-substitut. per
due rapporti ripresentazione,
de ad seifluenti nel relativo
regolamento affondale

estratto

(ABMORERS) Ein (Unter
(CONCEA) G. Genoplo
(ROMANO II.) Firenze

18.1.1.

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

28

Emendamento

Art. 14 (Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie)

All'art. 14 comma 8 dopo le parole "di nove anni," eliminare le parole "salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta" e sostituirle con le seguenti parole: *salvo revoca o disdetta del concessionario - da parte del concessionario*
"rinnovabile su richiesta del concessionario, salvo revoca o disdetta. Per detti istituti è prevista l'inclusione coattiva di fondi per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale ripermetrazione, da disciplinarsi nel relativo regolamento regionale."

Faiusto
Mario
Scarpato *caputo*

A. 2
(29)

DDL n. 67 del 2.05.2017

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO - AMBIENTALI, E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Emendamento aggiuntivo

all'art. 14, comma 8

Dopo la parola disdetta aggiungere le seguenti parole:” o eventuale chiusura coattiva di fondi per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali, o per una razionale ripermetrazione, da disciplinarsi in sede regolamentare.”

Dalla presente proposta non derivano implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale

verificato
J. C. M.



24
40

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19

Al comma 3 dell'articolo 19, sopprimere le parole *“e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casiti
Marco Galante

Relazione: Diversamente, si enterebbe in contrasto con le previsioni dell'articolo 12 della l. 157/1992 e con la giurisprudenza prevalente. Infatti, secondo quanto affermato dalla Sentenza n.1625 della Corte di Cassazione Penale Sez.3[^] del 18/01/2016, *“La nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina, con la conseguenza che la contemporanea detenzione di un richiamo di genere vietato utile ad attirare pennuti integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lettera r) della citata legge n. 157 del 1992 quando sia riferibile a persona "in atteggiamento di caccia", desumibile dalla presenza in loco e dalla detenzione di strumenti idonei alla soppressione o all'apprensione della selvaggina. La giurisprudenza di questa Corte è infatti nettamente schierata nel ritenere che l'esercizio venatorio comprenda non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appaia diretto a tale fine. Tali sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina (ex multis, Sez. 3, n. 6812 del 05/06/1996, Mazzoni, Rv. 205719). In sostanza, l'atteggiamento di caccia, cui è attribuita rilevanza giuridica per l'integrazione delle fattispecie di reato previste dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, può essere desunto da un complesso di elementi sintomatici ed indicativi dell'esercizio venatorio, che pertanto deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere; tale attitudine può ricavarsi perciò da elementi quali il possesso di un fucile e delle relative cartucce, lo sparo di uno o più colpi, l'accompagnamento con un cane da caccia, l'insieme delle altre circostanze di tempo e di luogo ed il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 2555 del 30/09/1994, Cammaroto, Rv. 199754).”*



26
41

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19

Al comma 4 dell'articolo 19, sopprimere le parole “e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

risparmiato

Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

Relazione: Diversamente, si enterebbe in contrasto con le previsioni dell'articolo 12 della l. 157/1992 e con la giurisprudenza prevalente. Infatti, secondo quanto affermato dalla Sentenza n.1625 della Corte di Cassazione Penale Sez.3[^] del 18/01/2016, “La nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina, con la conseguenza che la contemporanea detenzione di un richiamo di genere vietato utile ad attirare pennuti integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lettera r) della citata legge n. 157 del 1992 quando sia riferibile a persona “in atteggiamento di caccia”, desumibile dalla presenza in loco e dalla detenzione di strumenti idonei alla soppressione o all'apprensione della selvaggina. La giurisprudenza di questa Corte è infatti nettamente schierata nel ritenere che l'esercizio venatorio comprenda non solo l'effettiva cattura od uccisione della ~ selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appaia diretto a tale fine. Tali sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina (ex multis, Sez. 3, n. 6812 del 05/06/1996, Mazzone, Rv. 205719). In sostanza, l'atteggiamento di caccia, cui è attribuita rilevanza giuridica per l'integrazione delle fattispecie di reato previste dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, può essere desunto da un complesso di elementi sintomatici ed indicativi dell'esercizio venatorio, che pertanto deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere; tale attitudine può ricavarsi perciò da elementi quali il possesso di un fucile e delle relative cartucce, lo sparo di uno o più colpi, l'accompagnamento con un cane da caccia, l'insieme delle altre circostanze di tempo e di luogo ed il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 2555 del 30/09/1994, Cammaroto, Rv. 199754).”



267
92

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 20

Al comma 1 dell'articolo 20, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

“f) documento di avvenuta iscrizione all'ATC.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili


Marco Galante

citato



277
44

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22

Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 22, sopprimere la parola “eventuale”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

estratto



28
46

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22

Al comma 8 dell'articolo 22, sostituire le parole *“i capi di fauna abbattuti”* con le parole *“i capi di fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuti subito dopo l'abbattimento”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

altrò

Marco Galante

Relazione

In linea con quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis. della l. 157/1992 che recita: *“La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”*.



29
47

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22

Al comma 9 dell'articolo 22 dopo le parole *“faunistico regionale.”* aggiungere le parole *“I Comuni compilano l'elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e l'elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla Regione.”*


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

retirato


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante



47.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 30

Al comma 1 dopo le parole “*Giunta regionale*” aggiungere le parole “*su proposta dell'Assessore competente*”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

effetto



art. 2

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 30

Alla lettera *a)* del comma 2 le parole *“dell'ufficio regionale territorialmente competente”* sono sostituite con le seguenti parole *“della Regione Puglia”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

certificato

L7.k



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 30

Al comma 9 sopprimere le parole *“d'intesa con il dirigente della sezione regionale competente, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

confutato 
Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Perfetto

30
98

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 26

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 25 sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su base provinciale. Esse hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente competenti.

2. Ciascuna commissione è composta:

a) da un rappresentante dell'ufficio regionale territorialmente competente esperto in problemi faunistico-venatori, che la presiede;

b) da cinque membri effettivi, esperti in ciascuna delle materie indicate al comma 1 dell'articolo 24, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché di altrettanti supplenti.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione un dipendente amministrativo designato dall'Ufficio regionale territorialmente competente.

4. I componenti delle Commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni o vacanza di posto, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Agli esperti di cui alla lettera b) è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate e a un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal presidente con la presenza della maggioranza dei componenti.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Gli esperti di cui alla lettera b) del comma 2, sono scelti tra liberi professionisti ed esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le università e gli istituti scientifici e di ricerca in possesso di specifici requisiti con riferimento alle materie per cui sono scelti, sono designati dal Presidente della Commissione attingendo obbligatoriamente ad apposito elenco approvato con atto del Direttore del Dipartimento regionale competente d'intesa con il dirigente della Sezione regionale competente, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica.”



Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante



(A.I.3)

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 30

Al comma 6 sopprimere le parole “ e a un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante





31
51

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

retirato

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31

Il comma 10 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“10. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco, dal personale dipendente del parco o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nei comuni interessati dal territorio del parco, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili
Marco Galante

Relazione

L'emendamento prevede che al controllo della fauna nei parchi naturali provveda l'Ente parco sulla base di quanto previsto dalla l. 394/1991.

In particolare il comma 6 dell'art. 22 dispone che: *“6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”*

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

SUB Emendamento

Art. 32 (Uccellazione – Cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria)

All'art. 32 comma 4 dopo le parole “fini di richiamo.” sono aggiunte le seguenti parole:

“Dette attività sono disciplinate da apposito regolamento regionale da emanarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge.”

citato

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname, written in a cursive script.



3A
56

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 32


Il comma 4 dell'articolo 32, è sostituito dal seguente:

“4. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione della Regione alla gestione di tali impianti è concessa su parere dell'ISPRA, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

espresso


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

Disciplina l'attività di cattura uccelli a fini di richiamo sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 della l. 157/1992.



37
57

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33

Al comma 1 dell'articolo 33, le parole da *“In deroga a quanto sopra previsto”* fino a *“in ogni ATC”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti: *“La Regione, ove si realizzi una possibile capienza, può autorizzare nuovi appostamenti fissi per le richieste avanzate da cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi o portatori di handicap, nei limiti indicati dal piano faunistico venatorio per ogni ATC”*.


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

rispetto


Cristian Casali
Marco Galante

Relazione

In linea con quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 della l. 157/1992.

57.1



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 40, le parole “cento metri” sono sostituite con le parole “duecento metri”; le parole “cinquanta metri” sono sostituite con le parole “cento metri”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

-cospicuo


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



57.2

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40

Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 40, le parole “centocinquanta metri” sono sostituite con le parole “duecento metri”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

esfuto

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



54.3

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40

Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 40, le parole “centocinquanta metri” sono sostituite con le parole “duecento metri”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

rispetto

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



59.4

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40

Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 40, le parole “cento metri” sono sostituite con le parole “duecento metri”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

effettuato



28
59

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41


La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 41 è sostituita dalla seguente:


“b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e agricole nazionali regolarmente riconosciute e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

autorizzato


Gianluca Bozzetti


Mario Conca


Rosa Barone


Cristian Casili


Marco Galante



39

60

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41

Al comma 4 dell'articolo 41, le parole *“assegnato dalla struttura amministrativa regionale competente”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *“provinciale di residenza della guardia”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Mario Conca


Rosa Barone


Cristian Casili

effettuato

Marco Galante



711
66

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 43

Al comma 8 dell'art. 43 dopo le parole *“e alla più vicina sede di polizia giudiziaria”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *“e all'ente da cui dipendono”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

-125 punto

Relazione

Il comma 5 dell'articolo 28 della legge 157/1992 prevede infatti che *“Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.”*



42
(68)

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 50

Al comma 9 dell'articolo 50 dopo le parole *“abilitazione venatoria”* aggiungere le parole *“euro 50”* riferite alla tassa annuale.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

estratto


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

La voce *“abilitazione venatoria”* si riferisce alla tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 23 della l. 157/1992, tra l'altro il comma 9 dell'art. 50 del DDL reca proprio un elenco delle tasse di concessione regionale. Tra l'altro, sarebbe necessario un coordinamento con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del DDL in esame, che stabilisce che la tassa di concessione regionale è pari al 50% della tassa di concessione erariale per il rilascio/rinnovo della licenza di caccia.

L'errore potrebbe sorgere in quanto l'articolo 23, comma 1, della legge 157 regola la tassa di concessione regionale *“per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22”*, il quale disciplina l'abilitazione venatoria. Tuttavia, da quanto emerge dal tenore dei commi successivi dell'art. 23 è evidente che tale tassa non è quella per l'esame di abilitazione (che si sostiene una sola volta, salvo il caso di revoca), ma quella annuale da pagare alla Regione per svolgere l'esercizio venatorio. Ciò non toglie che la Regione possa stabilire il pagamento di diritti per chi chiede di sostenere l'esame di abilitazione, come previsto dall'art. 23, comma 3, del DDL in esame.



43
73

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 51

Alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 51, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle parole “15 per cento”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

20/11/10



75

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 51

Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 51, le parole “15 per cento” sono sostituite dalle parole “10 per cento”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

certificato



45
76

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 51



Dopo la lettera *e*) del comma 4 è aggiunta la seguente:

“f) 10 per cento per spese riguardanti le attività delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale e dei centri territoriali di prima accoglienza” .

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Verificato


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

~~15.1~~
79

DDL n. 67 del 2.05.2017

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO - AMBIENTALI, E PER IL PRELIEVO VENATORIO

**Emendamento abrogativo
all'art.55, comma 2**

Il comma 2 dell'art. 55 è abrogato.

Dalla presente proposta non derivano implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale

retroto
DE LU



166
80

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 57

Al comma 1 dell'articolo 57 sopprimere il primo periodo.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Marco Galante


Rosa Barone

ci' tratta


Cristian Casili



47
81

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 58


Il comma 6 dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

“6. Le guardie zoofile volontarie nominate dal prefetto appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 41 comma 2 lettera b), già in possesso di attestato di idoneità ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992 o debitamente formate ai sensi del comma 6 dell'articolo 41, esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'articolo 41, comma 2, lettera b), purché coordinate dalla Regione mediante il competente Servizio Regionale.”


Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

ratificato


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili


Marco Galante